



# Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

## Nota circa gli spostamenti nella “zona rossa”

Milano, 11 novembre 2020

Gli aggiornamenti rispetto all'ultima versione del documento sono riportati in azzurro.

Il Ministro della Salute con provvedimento promulgato in data odierna e valevole dal giorno successivo, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”.

L'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l'art. 1 dello stesso DPCM.

L'art. 1 c. 9 lettera p stabilisce che *“l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”*.

L'art. 1 c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni permettono anche la celebrazione della Cresima nelle modalità indicate dalla [Nota del 3 settembre scorso](#).

Lo stesso art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che *“le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull'esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell'art. 3”*.

Pertanto, i sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale “comprovate esigenze lavorative”.

I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell'aula liturgica e seguendo i Protocolli. È [necessario](#) che si rechino solo in una chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio Comune.

# Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

La Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione *“dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”*.

Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale "comprovate esigenze lavorative".

*“Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19”* (Lettera del Ministero dell'Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020).

I genitori del catecumeno, del comunicando o del cresimando, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all'interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

In occasione di un funerale, possono spostarsi per raggiungere il luogo della celebrazione superando il limite della *“ragionevole vicinanza”* solamente i congiunti strettissimi. Rimane ovviamente la possibilità di partecipare alla celebrazione per gli altri fedeli che abitano nelle vicinanze del luogo sacro.

Il Codice ATECO dell'attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate dal DPCM del 3 novembre 2020. Pertanto, i dipendenti dell'attività istituzionale delle Parrocchie (come sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro indicando nella causale dell'autodichiarazione le *“comprovate esigenze lavorative”*.

Ugualmente, tutti i volontari della Parrocchia a servizio della sua attività istituzionale (sacristi, segretari, operatori Caritas...) se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.